ORDINANZA N° 28/2020 del 23/10/2020

Oggetto: Regolamentazione temporanea di via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino (Municipio 5 - Palese), con limitazioni alla circolazione.

Il Dirigente

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale prot. n. 261336-11-1 del 11.11.2016 è stato affidato al dirigente tecnico ing. Claudio Laricchia, l'incarico di direttore del settore urbanizzazioni primarie;
- Che la via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino (Municipio 5 - Palese):
  - E' una strada locale larga circa sette metri;
  - E' percorribile secondo entrambi i sensi di marcia;
  - L'organizzazione della carreggiata stradale non consente la sosta veicolare;
  - Che il tratto stradale si estende in prossimità della costa del mare Adriatico.
- Che in data 23/10/2020 la struttura denominata "L'Ancora" ha subito un incendio;
- Cha a seguito dell'incendio la citata struttura è divenuta pericolante e costituente pericolo per la pubblica incolumità delle autovetture che transitano in direzione Santo Spirito.

CONSIDERATO OPPORTUNO - IN VIA PRECAUZIONALE – prevedere i seguenti provvedimenti di circolazione lungo il tratto stradale di via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino:

- Vietare il transito veicolare sulla semicarreggiata di via Nicola Massaro immediatamente attigua alla costa, al fine di evitare il pericolo per le autovetture in transito a causa di possibili crolli dell'edificio denominato "L'Ancora";
- Delimitare la metà della carreggiata, per l'estensione interessata dal restringimento, con una recinzione provvisionale al fine di contenere l'area interdetta alla circolazione, che creerà in tale tratto stradale una strettoia, che non permetterà il transito delle correnti veicolari secondo entrambi i sensi di marcia;
- Vietare il transito pedonale lungo il marciapiede del lungomare interessato;

RITENUTO:

- Necessario, per quanto esposto nelle premesse, prevedere i seguenti provvedimenti di circolazione:
  a) Interdizione alla circolazione veicolare sulla semicarreggiata di via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino (Municipio 5 - Palese);
  b) Interdizione alla circolazione pedonale sul tratto di marciapiede attiguo alla parte di semicarreggiata interdetta alla circolazione veicolare di cui al punto a)
  c) Istituzione del senso unico alternato in corrispondenza della strettoia su via Nicola Massaro;
  d) Istituzione del diritto di precedenza con diritto di precedenza direzione di marcia da viale Del Pino a Via Leonardo Loacono.

CONSIDERATO OPPORTUNO - IN VIA CAUTELATIVA, lungo il tratto stradale di di via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino:

- Vietare il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- Limitare la velocità massima di percorrenza in corrispondenza della strettoia;

VISTO:

- il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo Codice della strada e successive modifiche, ed in particolare gli articoli numeri 5 comma 3, 6, 7 e 37 comma 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada e successivi aggiornamenti.
- il D.M. Infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali.
- l'art. 107 del D.L. del 18.08.2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e accertata la competenza dirigenziale;

ORDINA

1) Temporaneamente, dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino all' eliminazione del pericolo di crollo della struttura denominata "L'Ancora", ovvero agli eventuali ulteriori interventi necessari, sono instituiti i sottoelencati provvedimenti di circolazione:

   a) Interdizione alla circolazione veicolare sulla semicarreggiata di via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino (Municipio 5 - Palese);
   b) Interdizione alla circolazione pedonale sul tratto di marciapiede attiguo alla parte di semicarreggiata interdetta alla circolazione veicolare di cui al punto a);
   c) Istituzione del senso unico alternato in corrispondenza della strettoia su via Nicola Massaro;
   d) Istituzione del diritto di precedenza con diritto di precedenza direzione di marcia da viale Del Pino a Via Leonardo Loacono;
   e) Limite massimo di 30 km/h su via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino;
   f) Divieto di transito a tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

2) La presente ordinanza andrà in esecuzione con l'installazione della necessaria segnaletica - da parte dell'ufficio comunale competente – sulla scorta della tavola esemplificativa n. 85 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali.

3) La Polizia Municipale e le forze dell'ordine indicate dal D. Lgs. 30.4.1992, n.285 all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d), e) durante l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, stante il carattere precario e temporaneo del presente provvedimento, dovranno:
   a) Rimuovere forzatamente, per motivi di sicurezza e per eliminare ogni turbativa e disordine alla circolazione stradale i veicoli in sosta vietata, che creano intralcio alla circolazione nella strettoia.

4) La Polizia Municipale e le forze dell'ordine indicate dal D. Lgs. 30.4.1992, n.285 all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d), e) durante l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, stante il carattere precario e temporaneo del presente provvedimento, potranno:
   a) Regolamentare la circolazione, ai sensi degli artt. n. 38 e n. 43 del D. lgs. del 30 aprile 1992, n. 285;
   b) Modificare o adeguare la stessa alle esigenze del traffico e quant'altro utile per garantire la sicurezza stradale.

5) La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del Comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate in elenco e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

6) A norma dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge , entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione , oppure ricorso straordinario al presidente della, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

7) Contro il presente provvedimento che dispone ed autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del d.P.R. del 16.12.1992, n. 495, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8) Chiunque vi abbia interesse può proporre al Dirigente del Settore Traffico istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

9) In osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, adottato ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente ordinanza, trattandosi di un provvedimento concernente procedure ad evidenza pubblica, sarà pubblicata nel sito informatico del comune di Bari.

10) La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate della vigilanza sulla sua corretta esecuzione della presente ordinanza sul rispetto delle prescrizioni imposte all'impresa esecutrice dei lavori e agli obblighi e divieti imposti agli utenti tutti.

11) La presente ordinanza dovrà essere resa nota, per gli adempimenti e compiti d'ufficio:
   a) Ai Comandi della Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.
   b) Alla Guardia Costiera - Direzione Marittima di Bari – Ufficio Ambiente e Demanio, Lungomare Antonio De Tullio n. 1 - 70122 Bari (BA) - Posta certificata dm.bari@pec.mit.gov.it
   c) Al Municipio 5;
   d) All'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
   e) AMIU S.p.A.;

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il direttore del Settore Urbanizzazioni Primarie
(dott. Ing. Claudio Laricchia)

Firmato digitalmente da:CLAUDIO LARICCHIA
Organizzazione:COMUNE DI BARI/00268080728
Data:23/10/2020 18:02:00

BARI * CITTÀ DI

Istruttore tecnico ing. V. Francesco Arborea